



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Proposizione appello avverso sentenza di primo grado dipendente
Di Matteo Mario - Costituzione in giudizio - Mandato all'Avv.
Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale.**

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 4 (quattro) del mese di settembre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 7 del 16/O1/1993 con cui si affidava, fra gli altri, il mandato per la difesa dell'AMAT all'Avv. Giovanni Turi nel giudizio promosso dal dipendente Di Matteo Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De Cataldis, inteso ad ottenere il risarcimento danni per mancati riposi;
- atteso che con sentenza n° 3036 del 3 aprile 1996 è stata respinta la richiesta del dipendente citato il quale, nei termini, ha promosso appello avverso la predetta sentenza;
- atteso che la discussione è fissata innanzi la Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto per l'udienza del 27 novembre 1997;
- Ritenuta l'opportunità di costituirsi in giudizio avverso il suddetto atto di appello;
- visti gli atti;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto Aziendale
- visto il bilancio di previsione 1997;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio avverso l'atto di appello promosso dal dipendente Di Matteo Mario, contro la sentenza in narrativa specificata, emessa in data 03.04.1996 dal Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, affidando il mandato all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la spesa presuntiva di £ 100.000 a titolo di fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **4 SET. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. T.
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 10/settembre/1997

Prot. n° : Dir/ 2278/97

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 04 settembre 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209.-

Distinti saluti.

De 10/8/97

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Salinari
2.4.13 aliquota 7.5
Avv. Giovanni Turi -

C.so Italia, 304 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099/ 736.91.92

c.f. TRUGNN31T10E036D p.IVA00217210731

30.7.97

Spett.
A M A T
AZ. MUNIC. AUTOTR. TARANTO
Via C. Battisti 657
74100 T A R A N T O

*copie x C. A. A. per nota
relatore M. Matteo*

Controversie di lavoro di:
DI MATTEO MARIO
SALINARI CARMINE
ATTOLINO FRANCESCO
CORRATO GAETANO

Per quanto in oggetto, faccio seguito alle conversazioni con l'ufficio legale e segreteria per relazionare lo svolgimento dei vari procedimenti presso la Pretura Sez. Lavoro - di Taranto.

off

DI MATTEO MARIO - definita con sentenza n.3036 /96 Pretore. MARTEMUCCI - con la quale è stata rigettata la domanda con la compensazione delle spese. Avverso detta sentenza è stato proposto appello depositato il 17.3.1997 - Il giudizio di 2° grado è stato assegnato al Giudice relatore dr. De Napoli e sarà chiamato all'udienza del 27.11.1997

CORRATO GAETANO - definita all'udienza del 25.6.1997 con sentenza n.3765 del Pretore dr. BORRELLI - che attualmente trovasi presso il detto Giudice per la stesura della motivazione. Copia del dispositivo della sentenza è stato consegnato all'Avv. Cimaglia. per consentirVi la liquidazione a favore del V/ dipendente.

SALINARI CARMINE - definita all'udienza del 25.6.1997 con sentenza n.3762 del Pretore dr. BORRELLI - idem come precedente relazione.

*copie x C. A. A. per nota
relatore M. Matteo*

ATTOLINO FRANCESCO - definita all'udienza del 24.4.1997 con sentenza n.2319 del Pretore dr. VOZZA che ha accolto in parte la domanda per L.2.855.305 Vi trasmetto copia del dispositivo in attesa del deposito della motivazione della sentenza che non è ancora avvenuto.

Resto a V/ disposizione per quant'altro potesse occorrere al riguardo, ed attendo istruzioni sulle decisioni che prenderete in ordine alle cause sopra specificate.

Distinti saluti.

alligati:

sentenza di **DI MATTEO MARIO** e **ATTO DI APPELLO**
dispositivo di **ATTOLINO FRANCESCO**

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	<i>3179</i>
del	<i>30.7.1997</i>
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. LAVORO -

Ricorso in Appello

per **DI MATTEO MARIO** res.te in Taranto ed elett.te dom.to alla
Via Emilia n.30/b presso lo Studio dell'Avv. Giovanni DE CATAL-
DIS dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato a margine
del presente atto;

"appellante"

c o n t r o

l'A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto
persona del legale rap.te p.t., difesa dall'Avv. G. TURRI
presso il cui Studio, al C.so Italia n.304 Taranto
elett.te dom.ta;

Conferisco Mandato all'Avv.
GIOVANNI DE CATALDIS pres-
so il quale in Taranto, Via Lan-
za n. 4, eleggo domicilio per-
ché mi rappresenti e difenda
nel procedimento di cui al pre-
sente atto, nella eventuale op-
posizione ed esecuzione, con
ogni facoltà di legge, compre-
se quelle di transigere e farsi
sostituire.

"appellata"

a v v e r s o

La Sentenza n.3036 emessa il 03.04.1996 e depositata
l°.10.1996 e non notificata, con la quale veniva respinta la
domanda proposta dal ricorrente intesa a conseguire il "risar-
cimento del danno" per non aver fruito del riposo settimanale
e/o compensativo per le prestazioni lavorative rese anche nel
"7° giorno", con compensazione delle spese di lite.

Taranto B
Di Matteo Mario
Si certifica autografa la firma.
(Avv. Giovanni De Cataldis)

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente conveniva
in giudizio, dinanzi al Pretore di Taranto - G.d.L. - l'AMAT,
deducendo di essere dipendente della predetta azienda e che

per l'organizzazione del lavoro prestava servizio a turni, compreso la domenica, con diritto ad usufruire di un riposo compensativo infrasettimanale; che, talvolta, per esigenze aziendali, era stato destinato a lavorare anche nel giorno del riposo settimanale percependo la retribuzione per le ore lavorative con la maggiorazione per lavoro festivo, senza però godere di altra giornata di riposo compensativo. Alla luce della normativa in vigore, della contrattazione collettiva e dell'art.36, 3° comma, della Costituzione, reclamava il diritto al "risarcimento del danno" subito per il mancato godimento di tale riposo settimanale, danno che ben poteva quantificarsi in misura pari alla retribuzione giornaliera o, in subordine, da determinarsi dal Magistrato secondo "equità". Concludeva, sulla scorta di conteggi analitici, chiedendo la condanna dell'AMAT al pagamento in suo favore della complessiva somma di £ 9.842.714= oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi e le spese.

Si costituiva l'AMAT eccependo, preliminarmente, la prescrizione quinquennale dei crediti antecedenti ai cinque anni dalla notifica del ricorso introduttivo; nel merito, contestava in fatto ed in diritto la domanda, concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese.

La causa veniva quindi discussa e decisa sulla scorta della documentazione in atti.

La impugnata sentenza è lesiva dei diritti del ricorrente

per i seguenti

MOTIVI

1) Il Pretore non ha fatto un corretto uso del criterio dell'equità per determinare l'entità del "risarcimento del danno" spettante al ricorrente in virtù del conclamato illecito contrattuale perpetrato dalla azienda.

Egli ha ritenuto come soddisfaciva della pretesa del dipendente, la applicazione che la appellata ha fatto degli artt. 16 e 17 del CCNL, laddove il "mancato riposo" - a suo dire - era stato ristorato con il pagamento della retribuzione giornaliera che per gli autoferrotramvieri comprende anche i riposi (questione del divisore 30) e dal compenso per le ore lavorate maggiorate del 20%; ed infine con ulteriore retribuzione pari al 50% di quella oraria per le ore non lavorate.

In buona sostanza il Pretore ha accolto la tesi che le stesse parti contrattuali avevano commisurato in tal guisa il risarcimento per il mancato riposo, misura che pertanto egli ha ritenuto come congrua.

2) Questa interpretazione è palesemente in contrasto con i principi costituzionali (art.36 comma 3°), come da ultimo è stato ribadito da Cass. n.6327/96, poichè la mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso - in quanto dal lavoratore non recuperato - è illecita, siccome in contrasto con il citato precetto; e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata nè da clausola del

contratto collettivo, che sarebbero nulle per contrarietà alle norme imperative o, più precisamente, per illiceità dell'oggetto (artt. 1418 e 1346 cod.civ.), nè dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale.

Alla luce di tali considerazioni discende che l'attribuzione patrimoniale rivendicata dal lavoratore ha senza dubbio natura "risarcitoria" e non già retributiva perchè correlata ad un inadempimento del datore di lavoro, con conseguente applicabilità della prescrizione decennale e non quinquennale, come erroneamente eccepito dall'AMAT.

3) Su tali premesse, la stessa Suprema Corte ha affermato che la quantificazione non deve necessariamente corrispondere ad una somma pari ad una retribuzione giornaliera - ammettendo quindi, che questa misura è il suo limite e può essere anche raggiunta se ben motivata - ma che non può farsi ricorso alle norme contrattuali alle quali il Pretore ha fatto riferimento, ma solo ad istituti e strumenti della disciplina collettiva che non potendo ritenersi regolatrici della ipotesi - vietata ex art. 36 comma 3° Cost. - si limitano a disciplinare il solo risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi anzidet-
ta.

4) Non condivisibile è quindi la soluzione data dal Pretore, che sostanzialmente equipara irrazionalmente la ipotesi sia della fruizione del riposo che del mancato godimento; anzi, da una più pacata lettura della detta disciplina contrattuale,

emerge invece che il diritto al riposo compensativo, sottoforma di una ulteriore giornata di ferie oppure del pagamento di una retribuzione giornaliera, è più volte ribadito come diritto irrinunciabile.

Senza poi trascurare che nella stessa normativa degli autoferrotramvieri, con l'art. 22 All.A del R.D. N.148/1931 e nella stessa contrattazione collettiva, anche se con riferimento alle ferie, può trarsi un principio generale (una retribuzione giornaliera) applicabile anche al mancato riposo settimanale. Identici sono del resto la ratio e le finalità di entrambi gli istituti, come mezzo di tutela della persona e della sua integrità psicofisica dall'usura del lavoro; diritti, entrambi di rango costituzionale ed irrinunciabili, accomunati anche nello stesso disposto dall'art. 36 comma 3°.

La irrinunciabilità al riposo compensativo e quindi l'obbligo per le aziende autoferrotramviarie di consentirne al dipendente il suo godimento, è stato da ultimo ribadito dalla legge L.2.7.1975 n.303, in attuazione dell'art.11 del regolamento CEE N.543/1969.

5) In fatto, vi è che l'azienda non ha contestato, ritualmente, le giornate di riposo "perdute" dal ricorrente, come indicate nei listini paga prodotti; la retribuzione giornaliera dell'epoca moltiplicata per il numero delle stesse giornate, per ciascun mese, conduce alla determinazione del credito, al quale vanno riconosciute la rivalutazione monetaria dal di

della maturazione e gli interessi legali sino al saldo. In via subordinata per la quantificazione del "risarcimento del danno" de quo l'appellante si rimette alla valutazione equitativa del Tribunale.

6) Per la totale soccombenza della convenuta, la stessa deve essere condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Per tutte le ragioni che precedono e nella riproposizione espressa di ogni argomentazione, deduzione, eccezione con ogni richiesta istruttoria e produzione, documentale tutte già prospettate nel primo giudizio e che devono intendersi per brevità riportate in questo atto, si rassegnano le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, così provvedere:

1) In riforma della impugnata sentenza accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per il mancato godimento dei riposi settimanali compensativi per le prestazioni erogate la domenica o, comunque, nel 7° giorno.

Conseguentemente condannare l'AMAT in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del medesimo ricorrente della complessiva somma di £ 9.519.435= o a quella di giustizia da determinarsi secondo equità, oltre alla rivalutazio-

ne monetaria e gli interessi sui singoli crediti dal di della loro maturazione al soddisfo.

2) Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni DE CATALDIS antistatario.

Si producono: sentenza impugnata, fascicolo del 1° giudizio - copia Sentenza n.6327/96 della S.C.. Salvezze illimitate.

Taranto, lì 07.03.1997

Avv. Giovanni DE CATALDIS

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 433 della legge 11-8-1973

n. 533, nomina Giudice relatore il Dott.

De Napoli e fissa per la

discussione l'udienza del 27/11/97

TARANTO, lì 18.3.97

IL PRESIDENTE

Dott. FISCHETTI

1996

A V V O C A T O
GIOVANNI DE CATALDISPUBBLICA RE P U B B L I C A I T A L I A N A
Via S. Maria n. 30/B - 70100 TARANTO
Tel. 099 3364424-74100

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3036 SENT.

N. 10853/92 R. G.

N. 14644 CRON.

Il Pretore di Taranto, dr. F. Martemucci, quale Giudice del Lavoro, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in prima istanza iscritta al nr. 10853/92 R.G. del ruolo lavoro, avente per oggetto: risarcimento riposi promossa da:

DI MATTEO Mario.

ATTORE

avv. G. De Cataldis

contro

Azienda municipalizzata trasporti Taranto
avv. J. Iuri

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 14.12.1992 DI MATTEO Mario conveniva in giudizio dinanzi a questo Pretore del Lavoro l'Azienda Municipalizzata trasporti Taranto - A.M.A.T., e deduceva:
di essere dipendente della predetta azienda e che per l'organizzazione del lavoro prestava servizio a turni, compresa la domenica, con diritto ad usufruire di un riposo compensativo infrasettimanale;
che talvolta, per esigenze aziendali, era stato destinato a lavorare anche nel giorno del riposo settimanale;
che per tale prestazione aveva ricevuto solo la retribuzione per le ore lavorate, con la maggiorazione per il lavoro festivo, senza godere di altra giornata di riposo compensativo;
che, in base alla legislazione vigente, alla contrattazione collettiva ed all'art. 36 c.3 della Costituzione, aveva diritto al risarcimento del danno subito per il mancato godimento di tale riposo settimanale, danno che non poteva quantificarsi in misura pari alle retribuzioni giornaliere.
Concludeva, allegando analitici conteggi, chiedendo la condanna dell'Azienda Municipalizzata trasporti Taranto - A.M.A.T. al pagamento in suo favore della complessiva somma di lire 9.842.714 oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi ed alle spese.
Si costituiva l'Azienda Municipalizzata trasporti Taranto - A.M.A.T., che, preliminarmente, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti antecedenti di cinque anni la data di notificazione del ricorso introduttivo.
Nel merito contestava in punto di diritto e di fatto le avverse deduzioni, e concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La causa veniva quindi discussa e decisa sulla scorta della documentazione in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL PRETORE
Dr. Francesco MARTEMUCCI

E' bene chiarire la situazione di fatto prospettata dal ricorrente ed il titolo in base al quale avanza una pretesa risarcitoria.

Il ricorrente assume di essere inserito in turni e che talvolta è costretto, per esigenze impreviste, a lavorare anche nel giorno destinato al riposo compensativo (c.d. lavoro nel settimo giorno); che, in tali circostanze, non gode di altra giornata di riposo in sostituzione di quella persa, e che per la prestazione resa nel giorno di riposo percepisce solo la retribuzione per le ore lavorate con la maggiorazione destinata al lavoro festivo.

Assumendo l'illiceità del comportamento aziendale, egli chiede, a titolo di risarcimento del danno cagionato dal fatto di non aver goduto di altra giornata di riposo in sostituzione di quella persa, il pagamento per intero di tale riposo settimanale definitivamente perduto nella misura di una giornata di lavoro ordinario.

Tale realtà effettivamente ben può realizzarsi in caso di eventi imprevisti ed il ricorrente, in queste circostanze, presta la sua attività lavorativa o per l'intero normale orario giornaliero, oppure per un numero di ore inferiore.

E' pacifico che riceve in occasione di questi richiami in servizio l'importo orario retributivo ordinario maggiorato del 20% per tutte le ore lavorate, ed in caso di prestazione lavorativa inferiore al normale orario giornaliero, anche il 50% dell'importo orario per le ore non lavorate.

Tutto questo risponde pienamente a quanto previsto dall'art. 17 c.mi 2, 7 e 11 del CCNL 23.7.1976, che specificamente così prevede: "Si considera lavoro festivo quello effettuato in giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel 1mo comma dell'art. 16 del presente contratto;.... la percentuale di maggiorazione per lavoro festivo deve essere il doppio di quella adottata per il lavoro straordinario... l'agente chiamato in servizio il giorno destinato al riposo periodico per un tempo inferiore all'orario normale giornaliero ha diritto, oltre al trattamento spettantegli per le ore lavorate, al 50% della retribuzione minima congelata per le restanti ore non lavorate".

Deve quindi concludersi che l'azienda ha esattamente adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto collettivo, né può sostenersi che la disciplina sopra detta si richiami solo al caso in cui sia stato accordato al lavoratore, oltre al predetto trattamento economico, anche un ulteriore giorno di riposo compensativo.

Anzi, da un attento esame dell'intera ipotesi, è dato desumere l'esatto contrario.

Così come acutamente osservato dal Tribunale di Bari (Sent. n.2144 del 24.2.1994) è di tutta evidenza che l'ipotesi contrattuale sopra citata, e pacificamente osservata dall'azienda, si riferisce ad un richiamo in servizio in giornata di riposo periodico senza che all'agente venga riconosciuto un altro giorno di riposo compensativo.

E' questa un'ipotesi del tutto astratta, che non si realizza in concreto nelle aziende di trasporto e che, pertanto, non poteva essere oggetto di specifica regolamentazione da parte delle associazioni sindacali contraenti. Infatti, poichè gli agenti autoferrotranvieri sono chiamati a prestare la loro attività lavorativa secondo orari e turni di servizio preventivamente predisposti, approvati dall'autorità amministrativa, e poichè la fattispecie di qua è caratterizzata proprio dalla imprevista necessità che un lavoratore nel giorno già destinato al riposo sia chiamato in servizio, è chiaro che nel turno non può certo essere previsto che il detto lavoratore fruisca di altro giorno di riposo compensativo, in luogo di quello prefissatogli.

Al più potrebbe ipotizzarsi che nei turni successivi si tenga conto della mancata fruizione del riposo nei turni precedenti e si attribuisca al lavora-

5.
tore un maggior numero di riposi, ma tanto, non solo determinerebbe evidenti complicazioni organizzative e difficoltà nel pianificare le stesse necessità dell'organico del personale, ma in ogni caso non sarebbe comunque soddisfacitivo del precetto costituzionale di far fruire ai dipendenti un giorno di riposo su sei di lavoro.

D'altronde, che le parti non abbiano inteso disciplinare la suddetta fantomatica fattispecie, emerge evidente dal fatto stesso che, ove la citata disciplina contrattuale presupponesse di regolamentare proprio le ipotesi in cui ai lavoratori, chiamati al lavoro nel loro giorno destinato al riposo, si attribuisca altro giorno di riposo compensativo, non si giustificerebbe l'obbligo dell'azienda di corrispondere, non già la sola maggiorazione del 20% del previsto compenso per le ore lavorate, ma altresì la normale retribuzione oraria. Infatti, in caso di riposo compensativo, il lavoratore nel mese presterebbe comunque lo stesso numero di ore dedotte nel contratto, onde avrebbe diritto soltanto alle previste percentuali di maggiorazione per alcune di dette ore, attesa la loro maggiore "penosità". Invero, proprio poichè è previsto, in aggiunta al normale stipendio mensile, l'integrale pagamento delle ore lavorate nel giorno destinato al riposo (con la maggiorazione del 20%), ciò evidenzia che, alla stregua di quanto presupposto dalle associazioni sindacali contraenti, deve trattarsi di ore che il lavoratore abbia prestato in aggiunta al normale orario lavorativo settimanale e mensile.

Per di più, proprio perchè è previsto che, ove l'agente presti servizio per un numero di ore di lavoro inferiore all'orario normale giornaliero, abbia diritto anche al 50% della retribuzione minima conglobata per le restanti ore non lavorate, è ancor più evidente che le parti sindacali abbiano voluto regolamentare proprio la fattispecie di cui è causa. Se, infatti, l'agente dovesse comunque aver diritto anche la giorno di riposo compensativo, non si comprenderebbero le ragioni di tale ulteriore emolumento.

Se così è ne discende la totale infondatezza della pretesa attorea. Ed infatti il risarcimento del danno sarebbe già previsto e debitamente pagato alla stregua delle stesse norme collettive, posto che nulla vieta che le parti sociali possano aver regolamentato anche le conseguenze di comportamenti illeciti sul piano civilistico, predeterminando il quantum debeat in caso di violazione di un obbligo derivante dal rapporto di lavoro.

D'altra parte, anche a prescindere da tale considerazione, che ad avviso di questo Giudicante appare, invece, assolutamente incontrovertibile, comunque l'entità del risarcimento dovrebbe essere affidata all'equità, ed in tale ottica non può negarsi congruità ad un sistema di compenso come quello che costituisce dall'art. 17 del citato CCNL.

3

Chiamata di tale risarcimento, come ha più volte precisato la S.C. (Cass. S.U. n. 1607/89 e Cass. Sez. Lav. 519/82), non è suscettibile di una determinazione in astratto, per cui non necessariamente deve essere rapportato ad una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera. E' il Giudice di merito che, avvalendosi preferibilmente degli strumenti che può trarre dalla stessa contrattazione collettiva, dovrà determinare il giusto ammontare del risarcimento medesimo, in assenza di una prova rigorosa relativa ad eventuale maggior danno.

Ebbene, nel caso di specie i lavoratori che non fruiscono di un riposo compensativo, comunque, godono della retribuzione giornaliera in considerazione del fatto che la paga mensile dell'autoferrotraviere è comprensiva anche dei riposi pagati, dovendosi dividere per 30 (artt. 6 e 15 CCNL citato), come del resto è noto; a tale importo, che gli spetterebbe in ogni caso, si deve aggiungere quello rinveniente dal compenso per le ore lavorate, con ulteriore maggiorazione doppia rispetto alla maggiorazione del lavoro straordinario normale; ed infine un'ulteriore retribuzione pari al 50% di quella ordinaria

IL PRETORE
Dr. Francesco MARTEMUCCI

per le ore non lavorate.

Il sistema appare ampiamente soddisfattivo e completo, da qualunque ottica lo si voglia considerare.

Il ricorso pertanto va respinto.

Le spese possono compensarsi, attesa la complessità della questione.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando, così provvede.

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Taranto, 3.4.1996

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott. Vincenza NOTARNICOLA)

C. Notarnicola

IL PRETORE
Dr. Francesco MARTEMUCCI

Depositata in Cancelleria

11 - 1 OTT. 1996

IL CANCELLIERE

Copia conforme all'originale

Taranto 1 1 MAR. 1997



IL CANCELLIERE



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorsi al Magistrato del Lavoro prodotti da dipendenti vari - Resistenza -
Mandato per la difesa dell'Azienda all'avv. Giovanni TURI di Taranto.

L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 16 (sedici)
del mese di G e n n a i o, alle ore 09.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. Francesco W. POGGI (a.d.) PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. <u>Arturo MASI ff. PRESIDENTE</u> (Giusta delega del 04/07/1991)	3. <u>Vincenzo CHIARELLI</u>
4. <u>Giuseppe MASTROMARINO</u>	5. <u>Eduardo MURIANO (a.g.)</u>
6. <u>Giuseppe NARDELLI (a.g.)</u>	7. <u>Anselmo NEVOLI</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. <u>Armando MASSAFRA (con diritto a voto)</u>	9. <u>Francesco ZUCARO (a.d.)</u>
---	-----------------------------------

Assiste il Direttore dell'Azienda Dot. Ing. ~~XXXXXXXXXXXX~~ Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

A

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTI i ricorsi al Magistrato del Lavoro proposti dai dipendenti: SALINARI Carmine, ATTOLLINO Francesco, CORRATO Gaetano, DI MATTEO Mario, a mezzo dell'avv. Giovanni DE CATALDIS, per il riconoscimento economico corrispondente all'importo re-

tributivo per un giorno di riposo in presenza di comandata in servizio nel pre visto detto giorno di riposo, nonchè la condanna dell'AMAT al pagamento delle spese del giudizio;

- ATTESO che le udienze di discussione sono state fissate rispettivamente per i giorni: 18/02/1993, 4/marzo/1993 (2) e 29/aprile/1993;
- CONSIDERATO che in precedenti simili occasioni si è deciso per la resistenza ai ricorsi;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di resistere ai ricorsi al Magistrato del Lavoro proposti dai dipendenti: SALINARI Carmine, ATTOLLINO Francesco, CORRATO Gaetano e DI MATTEO Mario, tramite l'avv. Giovanni DE CATALDIS, in narrativa accennati, affidando l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. TURI Giovanni di Taranto;
- di porre la presuntiva spesa di £.3.000.000.= (tremilioni), in caso di soccombenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese dei giudizi e/o limitazioni, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1993, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".-

Il Segretario

Visto : IL COMMISSARIO DELEGATO
ff. PRESIDENTE
avv. Arturo M A S I

Arturo Masi

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 22/gennaio/1993

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 5/febbraio/1993 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia

di Taranto, con atto prot. n.837.-

CAPD AREA
Il Direttore
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANIE)
[Signature]



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, **23 GEN. 1993**

Egr.
Avv. Giovanni TURI
Corso Italia, 304
74100 TARANTO

N. di protocollo 102/03 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Comunichiamo che la Commissione Amministratrice di questa Azienda, con deliberazione n° 7, che alleghiamo in copia, assunta nella riunione del 16/Gennaio/1993, esaminati i ricorsi prodotti al Magistrato del Lavoro dai dipendenti: SALINARI Carmine, ATTOLLINO Francesco, CORRATO Gaetano e DI MATTEO Mario, ha deciso di resistere affidando alla S.V. il mandato per la difesa dell'A.M.A.T.-

Tanto premesso, compiegati alla presente, trasmettiamo i ricorsi in originale debitamente firmati a margine dal Direttore di Esercizio, per le determinazioni di competenza della S.V.-

Si fa presente all'uopo che per analogia, precedenti ricorsi prodotti da altri dipendenti, la difesa dell'Azienda è stata affidata, per gruppi di ricorsi, all'avv. Salvatore DE FRANCO, Via Pio XII°, 15 Taranto; all'avv. Francesco CARICATO - Via Berardi, 62 - Taranto e all'avv. Stefano PACIFICI c/o Studio avv. NOBILE - Via Di Palma, 152 - Taranto.

Per eventuali notizie e/o richieste di documenti relative alla vertenza la S.V. dovrà rivolgersi al Capo Ufficio Personale A.M.A.T. sig. ALBANO Giovanni - tel. 356216.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi distinti saluti.

**CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANIE)**